

**Protocollo per la
liquidazione degli onorari ai difensori dei
cittadini non abbienti ammessi al patrocinio
a spese dello Stato, nei procedimenti penali (L.
27.12.2013 n. 147 e D.M. 10.3.2014 n. 55 aggiornati al
D.M. n. 147 del 13/08/2022), e procedure assimilate
(art. 116 e 117 d.p.r. 115/2002).**

Il presente documento si propone di predisporre un prontuario avente ad oggetto la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e procedure assimilate (artt. 116 e 117 d.p.r. 115/2002 e succ. mod.).

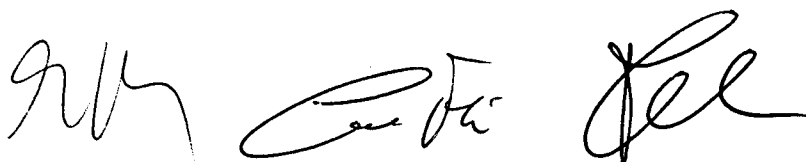
Di seguito si indicano gli obiettivi che hanno ispirato l'adozione del predetto protocollo, tra i quali:

- Standardizzazione della modulistica utilizzabile e della documentazione necessaria per richiedere l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e per richiedere la liquidazione dell'onorario e delle spese derivanti da prestazione professionale;
- Riduzione dei tempi di ammissione al beneficio e di decisione sulle istanze di liquidazione degli onorari e delle spese derivanti da prestazione professionale;
- Condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali adottati sia nella quantificazione degli onorari che per la documentazione da allegare alle istanze, in modo da evitare nell'ambito dello stesso Ufficio ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- Riduzione del numero di opposizioni;
- Semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio
- Riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;
- Riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche, varie).

La Presidenza del Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Napoli concordano sui principi generali appena esposti e convengono sulla necessità di individuare e concordare procedure operative attraverso le quali è possibile prevedere una naturale riduzione degli adempimenti di cancelleria, dei tempi tecnici e dei costi generali.

Viene concordata una procedura standard, che preveda:

- A) Che, ove possibile, il richiedente l'ammissione al beneficio dichiari espressamente di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni inerenti al Patrocinio presso il difensore;*
- B) Che il difensore, in sede di richiesta di liquidazione, dichiari di aderire al protocollo e rinunci preventivamente all'opposizione al decreto di pagamento, qualora sia totalmente conforme, per voci ed importi, ai valori concordati;*
- C) Che il difensore presenti la richiesta di liquidazione al termine della fase corrispondente all'attività svolta, ivi compresa quella della fase cd predibattimentale, laddove la stessa definisca il procedimento e, per la fase giudiziale, al termine dell'udienza definitiva del*



giudizio, mediante deposito in udienza, prima che il giudice si ritiri in camera di consiglio, della copia cartacea dell'istanza stamm depositata telematicamente e corredata da decreto di ammissione al patrocinio o decreto irreperibilità;

- D) Il giudice provvederà sull'istanza di liquidazione, di regola durante la camera di consiglio dando lettura e consegnando il decreto di pagamento nel corso dell'udienza per consentire all'Ufficio la naturale riduzione delle comunicazioni e notifiche necessarie e comunque, al più tardi, con il deposito della motivazione.
- E) Al fine di semplificare e velocizzare la procedura, verranno emessi dei moduli standard per richiedere la liquidazione dei compensi, il cui utilizzo consentirebbe un più rapido controllo del giudice dell'aderenza degli importi richiesti al protocollo.
- F) E' sempre possibile presentare istanze di liquidazione difformi dal presente protocollo e dalla modulistica standard predisposta.

Per quanto riguarda le procedure assimilate (art. 116 e 117 d.p.r.115/2002), si concorda quanto segue:

- **In caso di istanza di liquidazione del difensore d'ufficio**, l'istanza deve contenere la dichiarazione che il difensore non ha già presentato altra analoga istanza in caso di assistenza di più coimputati. All'istanza va allegata: copia della sentenza, copia dei verbali di udienza o, in alternativa, prospetto delle udienze con attestato del cancelliere di presenza del difensore (per quelle dibattimentali dovrà essere attestato anche che si sia trattato di udienze di trattazione o meno), copia lettera raccomandata¹ con la quale si richiede il pagamento degli onorari all'assistito, copia decreto ingiuntivo con il quale viene liquidato dal giudice civile il compenso, copia verbale di pignoramento mobiliare infruttuoso o, in caso di domicilio del debitore chiuso, previa effettuazione di 2 tentativi di accesso, a distanza di almeno 7 giorni uno dall'altro e in orari differenti, da parte dell'ufficiale giudiziario, verifica dell'attualità della residenza mediante certificazione di residenza successiva alla data degli accessi, copia di certificazione negativa DAP;
- **In caso di istanza di liquidazione del difensore dell'irreperibile**, all'istanza di liquidazione deve essere allegata: copia della sentenza, copia dei verbali di udienza o, in alternativa, prospetto delle udienze con attestato del cancelliere di presenza del difensore (per quelle dibattimentali dovrà essere attestato anche che si sia trattato di udienze di trattazione o meno), copia lettera raccomandata con la quale si richiede il pagamento degli onorari all'assistito all'ultimo indirizzo utile, se presente nel fascicolo, o presso l'ultimo luogo di residenza o domicilio come risultante dalle ricerche anagrafiche effettuate, copia certificazione DAP con relativi esiti.

Si allegano le seguenti note spese da utilizzare in regime di convenzione per le ipotesi più ricorrenti e comuni, conformemente alle nuove previsioni contenute nella tabella 15 per i giudizi penali di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, come modificato dai dd.mm. del 2018 e del 2022.

Per l'elaborazione delle note spese che seguono si è tenuto conto dei minimi inderogabili previsti dalla legge, utilizzando i valori tabellari medi delle tariffe professionali, diminuite nel massimo del 50 % e ulteriormente ridotte di un terzo ex art 106 dpr 116/02.

N.B. Le attività svolte nella fase delle indagini preliminari vanno liquidate al termine della fase corrispondente. L'attività svolta nella fase cd predibattimentale va liquidata dal giudice di fase solo quando abbia un esito definitivo del giudizio ex art 554 ter c.p.p., in

¹ Si precisa che il costo della raccomandata, anticipato dall'avvocato, è rimborsabile ai sensi della circolare ministeriale 15/5/170090611.Uprot.IV-DOG/035/2016/CA Direzione Generale Giustizia Civile

caso di prosecuzione del giudizio sarà liquidata dal giudice del dibattimento. Le attività relative alla fase cautelare ed al procedimento di convalida vanno liquidate al termine della fase in cui si innestano le procedure incidentali.

N.B. Per udienza di trattazione si intende l'udienza in cui vengono: proposte eccezioni preliminari, presentata istanza di costituzione di parte civile, ammesse e citate le altre parti private, richiesti e ammessi riti alternativi, richieste definizioni del procedimento alternative alla celebrazione dell'udienza, richiesti, ammessi ed assunti i mezzi istruttori, conferito incarico peritale, proposte istanze, richieste o eccezioni decise con ordinanza, proposte istanze di integrazione probatoria decise con ordinanza, sono state presentate le conclusioni della pubblica accusa e della parte civile, si è proceduto alla discussione del difensore istante.

Il compenso per ciascuna fase comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Poiché l'art. 12 comma 1 del D.M. 55/14 prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto *"delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate, etc. etc."*, e che *"il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento"*. le tariffe sono state concordate tenuto conto, in particolare, del minore o maggiore impegno profuso dall'avvocato parametrato alla partecipazione ad un minore o maggiore numero di udienze di trattazione. In particolare si è tenuto conto della inderogabilità dei minimi tariffari in materia di liquidazione giudiziale degli onorari ex art. 82, 116 e 117 dpr 115/02 come determinata dal Dm n.147/202 e dalla L. 49/2023 (cfr. Cass. Cass. civ., Sez. II, 27/07/2023, n. 22761: *"Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come modificati dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate"*).

FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

- Nota Spese 1

Per attività rilevanti quali interrogatorio dell'indagato, partecipazione ad atti ex art 360 c.p.p., partecipazione ad atti di perquisizione e sequestro, partecipazione ad attività di consulenza tecnica di parte, attività di indagine difensiva ai sensi art 327 bis e ssg cpp, opposizione a decreto penale di condanna, estinzione del reato per oblazione

euro 650,00

• Nota Spese 2



- In caso di cumulo di più attività di cui alla nota 1* **euro 850,00**
- **Nota Spese 3**
Opposizione a richiesta di archiviazione e partecipazione a successiva udienza camerale; redazione opposizione e partecipazione ad udienza camerale a seguito di richiesta ex art 411 co 1 bis c.p.p ; **euro 900,00**
 - **Nota spese 4**
Partecipazione alla sola udienza camerale ex artt. 409-411 co 1 bis- senza redazione di opposizione **euro 600,00**
 - **Nota spese 5**
Applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari e sospensione del procedimento con messa alla prova ex art 464 ter **euro 800,00**

Nb: le attività difensive descritte in nota n. 3, 4 e 5 vanno liquidate autonomamente rispetto a quelle descritte nelle note nn. 1 e 2, potendosi cumulare con esse.

FASE PREDIBATTIMENTALE

- **Nota spese 1**
Udienza predibattimentale senza rito alternativo o con sentenza di proscioglimento ex artt. 129 cpp **euro 500,00**
- Nota spese 2**
Udienza definitiva con sentenza 420 quater **euro 400,00**
- **Nota spese 3**
Formulazione eccezioni preliminari di cui all'art 554 ter cpp che determinano un esito definitorio o la restituzione degli atti al PM **euro 500,00**
- **Nota spese 4**
Udienza predibattimentale con patteggiamento **euro 800,00**
- **Nota spese 5**
Udienza predibattimentale con rito abbreviato semplice o condizionato documentale **euro 800,00**
- **Nota spese 4**
Udienza predibattimentale con abbreviato condizionato testimoniale **euro 1200,00**
- **Nota spese 5**
Giudizio conclusosi con MAP o con sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art 162 ter c.p. **euro 800,00**

GIP/GUP

- Nota Spese 1**
Udienza preliminare semplice o definitiva ex 129 c.p.p **euro 900,00**
- Nota spese2**
Udienza preliminare con integrazione istruttoria **euro 1200,00**



Nota Spese 3
Udienza preliminare definita con patteggiamento **euro 1000,00**

Nota spese 4
Abbreviato semplice o cond documentale **euro 1000,00**

Nota Spese 5
Abbreviato condizionato testimoniale o udienza preliminare con integrazione ex 421 bis e sgg c.p.p. o MAP **euro 1400,00**

Nota spese 6
Sentenza ex art 420 quater c.p.p. **euro 400,00**

Nota spese 7
Partecipazione udienza di convalida con eventuale istanza cautelare **euro 700,00**

FASE GIUDIZIO MONOCRATICO

Nota spese 1
Rito monocratico ordinario fino a 3 udienze di trattazione **euro 1200,00**

Nota spese 2
Rito monocratico oltre tre udienze di trattazione **euro 1400,00**

Nota Spese 3
Rito monocratico oltre cinque udienze di trattazione **euro 1.800,00**

Nota spese 4
Redazione motivi di appello per procedimenti di competenza del G.d.P. Penale **euro 350,00**

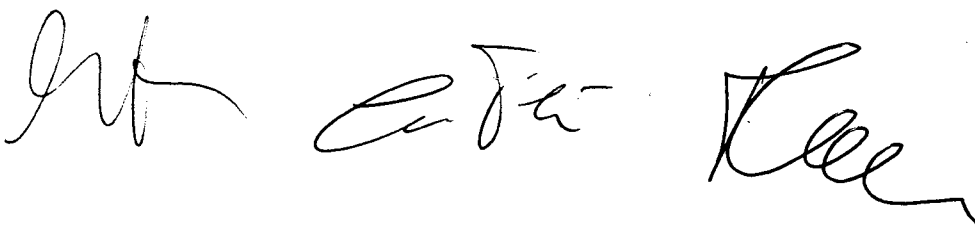
Nota spese 5
Partecipazione udienza di appello per procedimenti di competenza del G.d.P. **euro 650,00**

• **Nota spese 6**
Partecipazione udienza di appello per procedimenti di competenza del G.d.P. Penale con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale testimoniale **euro 1000,00**

N.b. le note spese n° 5 o 6 si possono singolarmente cumulare con la nota 4 in caso di redazione dei motivi di appello

- **Nota spese 7**
Instaurazione procedura di reclamo ex art 410 bis cpp **euro 350,00**

RITO COLLEGALE



- **Nota Spese 1**

Rito collegiale "definito con sentenza di proscioglimento ex artt. 129/469 c.p.p., senza attività istruttoria **euro 650,00**

(nel caso in cui si giunga a sentenza ex art. 129 c.p.p. a seguito di attività istruttoria si applicano i parametri seguenti):

- **Nota spese 2**

Rito collegiale ordinario fino a 3 udienze di trattazione **euro 1400,00**

- **Nota spese 3**

Rito collegiale oltre tre udienze di trattazione **euro 1.800,00**

- **Nota Spese 4**

Rito collegiale oltre cinque udienze di trattazione **euro 2600,00**

- **Nota spese 5**

Rito collegiale definito con patteggiamento, abbreviato semplice o documentale **euro 950,00**

- **Nota spese 6**

Rito collegiale definito con abbreviato condizionato testimoniale **euro 1400,00**

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Nota Spese n. 1

Rito direttissimo monocratico con convalida e rito alternativo (comprensivo delle istanze cautelari) **euro 1500,00**

Nota Spese n. 2

Rito direttissimo collegiale con rito alternativo (comprensivo delle istanze cautelari) **euro 1600,00**

Nota Spese n. 3

Presenza in udienza di convalida dell'arresto/fermo con trasformazione del rito direttissimo in ordinario presso Tribunale Monocratico

Euro 700,00

Nota spese n. 4

Presenza in udienza di convalida dell'arresto/fermo con trasformazione del rito direttissimo in ordinario presso Tribunale Collegiale

Euro 800,00

IMPUGNAZIONI CAUTELARI (RIESAME ED APPELLO)

- **Nota Spese n. 1**

Riesame ex artt. 309c.p.p. - 324 c.p.p. o Appello ex artt. 310 c.p.p - 322 bis c.p.p. (comprensivo delle istanze cautelari al giudice procedente) **euro 1000,00**

- **Nota Spese n. 2**

In caso di cumulo di procedimenti incidentali al tribunale del Riesame (comprensive delle istanze al Giudice procedente)

euro 1.500,00;

Nb: per ogni istanza cautelare cui non segue procedimento incidentale al Trib. del Riesame

Euro 450,00



Nb: in caso di cumulo di istanze cautelare cui non segue procedimento incidentale al Trib. del Riesame
euro 650,00

FASE ESECUTIVA

- **Nota spese 1**
Incidente di esecuzione senza fase introduttiva al Gip-Gup euro 650,00
- **Nota spese 2**
Incidente esecuzione con fase introduttiva al Gip-Gup euro 1000,00
- Nota spese 3**
Incidente di esecuzione senza fase introduttiva al GM euro 650,00
- **Nota spese 4**
Incidente esecuzione con fase introduttiva al GM euro 800,00
- **Nota spese 5**
Incidente di esecuzione senza fase introduttiva al Tribunale Collegiale euro 650,00
- **Nota spese 6**
Incidente esecuzione con fase introduttiva al Tribunale Collegiale euro 900,00

Nb in caso di attività istruttoria ex art 666 co 5 c.p.p le note spese della fase esecutiva fanno maggiorate del 30%

PROCEDIMENTO MISURE DI PREVENZIONE

- **Nota spese 1**
Procedura di prevenzione personale senza attività istruttoria euro 650,00
 - **Nota spese 2**
Procedura di prevenzione con attività istruttoria euro 1100,0
-
- In caso di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio che ha esperito il tentativo di riscossione del credito professionale, va aggiunto all'onorario la liquidazione della fase innanzi al Giudice civile, che si liquida in via forfettaria secondo le note seguenti:
 - *Per procedura interrotta a seguito di tentativo infruttuoso di notifica del decreto ingiuntivo* euro 300,00
 - *Per procedura interrotta a seguito di tentativo infruttuoso di notifica dell'atto di precetto* euro 400,00
 - *Per procedura conclusa con pignoramento mobiliare infruttuoso (anche in caso di accesso impossibile presso il domicilio dopo aver esperito n° 2 tentativi di accesso)* euro 500,00
-
- Ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 10.3.2014 n. 55 sarà liquidato, sia per il patrocinio a spese dello stato che per la richiesta ex artt 116-117 Dpr115/02, anche il rimborso spese forfettarie



nella misura prevista dalla legge del 15%: qualsiasi diminuzione di tale percentuale deve essere adeguatamente motivata dal giudice (cfr Cass, sez VI, ordinanza 4 aprile 2019 n.9385)

- Per i processi con più assistiti ammessi al patrocinio dello Stato, difesi dallo stesso difensore, sarà calcolato un aumento di onorario del **30%** fino ad un massimo di 10 imputati in più e del **10%** per ogni imputato oltre i primi 10 fino ad un massimo di 30, ex artt 12 Dm 55/2014 e successive modifiche;
- Per gli **incidenti di esecuzione**, in mancanza di previsione nel D.M. 55/14 di una fase esecutiva e tenuto conto del fatto che nella “fase decisionale” di cui all’art. 12 rientrano anche le difese e la discussione nelle udienze in camera di consiglio, sono state previste apposite note spese divise per competenza funzionale del giudice

I processi di particolare complessità e comunque, le ipotesi non inquadrabili nei casi di standardizzazione di cui alle note allegate, nonché le richieste di liquidazione formulate con richiesta di deroga agli importi di cui alla presente convenzione, saranno autonomamente valutate dal Giudice titolare del processo tenuto conto dei parametri di legge.

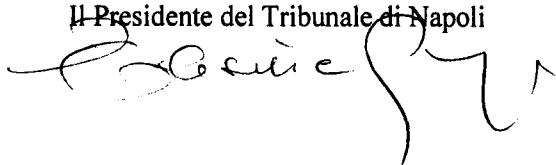
E’ sempre possibile per il difensore del soggetto ammesso al Patrocinio e per il difensore di ufficio che agisce ex artt. 116 e 117 Dpr 115/2002, dichiarare di non aderire al protocollo e richiedere la liquidazione in deroga alle procedure ed agli importi concordati.

Conformemente a quanto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte i parametri concordati e le tabelle allegate al presente prontuario devono essere utilizzate unicamente per procedimenti conclusi dopo il 23.10.2022, data di entrata in vigore il D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022.

I medesimi importi valgono anche per le liquidazioni richieste ex artt 116 e 117 Dpr 115/02 (onorario e spese al difensore di ufficio ed al difensore di ufficio di imputato irreperibile): si precisa che gli importi sono riferibili esclusivamente alle istanze rivolte al giudice penale.

Sottoscritto in Napoli, 29/11/2024

Il Presidente del Tribunale di Napoli



Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli



Il Presidente della Camera Penale di Napoli

